

TI_GERICHTE 35.2013.68 vom 3. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2013.68

FR: TI_GERICHTE 35.2013.68 du 3 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 35.2013.68 del 3 settembre 2014

Regeste

Determinazione guadagno assicurato su cui calcolare rendita d'invalidità. L'adozione di un figlio non giustifica applicazione art. 24 cpv. 1 OAINF. Il reddito da attività indipendente non costituisce guadagno ass., nemmeno se conseguito all'estero (in casu, Italia)

Erwägungen

E. 13

giugno 2007 - 12 giugno 2008 . Secondo l'amministrazione, durante quel periodo, RI 1 avrebbe conseguito un reddito di fr. 30'000 (cfr. doc. 5, p. 2). Il TCA constata che l'importo in questione risulta effettivamente dalla dichiarazione salariale 26 ottobre 2010 della ditta _____ (cfr. doc. 2). Con la propria impugnativa, l'insorgente sostiene però, in primo luogo, che in quel periodo egli aveva dovuto diminuire del 50% il suo pensum per seguire le pratiche amministrative finalizzate all'adozione di una bambina, ragione per la quale il suo guadagno assicurato sarebbe in realtà di fr. 70'000 (cfr. doc. I, p. 3). Così facendo, egli sembra implicitamente postulare l'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo questa disposizione, se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze. Posto come la circostanza evocata dal ricorrente non rientri in nessuna delle eventualità esaustivamente (cfr., in proposito, la DTF 139 V 161 consid. 4.2.3 e la STF 9C_336/2012 dell'11 febbraio 2013 consid. 4.2.3; sul tema, si veda pure la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013) contemplate dall'art. 24 cpv. 1 OAINF, la sua pretesa risulta infondata. 2.4. Sempre in sede di ricorso, RI 1 fa valere che, nel 2007, egli ha svolto, accanto all'attività dipendente, anche un'attività indipendente quale tecnico di assistenza ai ripetitori per la ditta _____ di _____, che gli ha fruttato (sempre nel 2007) la somma di € 48'000 (cfr. doc. I, p. 3s.). Ora, a prescindere dal fatto che appare perlomeno curioso che una persona che si dice costretta a ridurre il proprio pensum lavorativo per dedicarsi a questioni private, abbia poi trovato il tempo per intraprendere un'attività parallela indipendente, l'esito della vertenza non può essere quello che auspica l'insorgente, e ciò per le ragioni che verranno diffusamente esposte qui di seguito. L'art. 22 cpv. 2 OAINF recita che é considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull'AVS. Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. Il già citato art. 22 cpv. 2 lett. a-d OAINF prevede, da parte sua,

delle deroghe al regime instaurato dall'art. 5 cpv. 2 LAVS, che comunque non interessano il caso di specie. È vero che, in base all'art. 22 cpv. 4 prima frase OAINF, se l'assicurato si trovava alle dipendenze di più datori di lavoro, i relativi redditi vanno sommati, si deve tuttavia trattare di redditi derivanti da attività dipendenti. Alla luce di quanto precede, già per il solo fatto che il reddito in questione è stato conseguito dall'insorgente in qualità d'indipendente, esso non può entrare in linea di conto per stabilire il guadagno assicurato ex art. 15 cpv. 2 LAINF. Nemmeno la circostanza che il reddito da attività indipendente sia stato realizzato in _____ da un cittadino _____ residente in Svizzera, giustifica una diversa soluzione. In proposito, questo Tribunale rileva che il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012, a cui rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (cfr. art. 8), entrato in vigore il 1° giugno 2002, normativa applicabile al caso di specie dal profilo temporale (al riguardo, si veda la SVR 2013 UV Nr. 5 consid. 2.2, in cui il Tribunale federale ha precisato che, dal punto di vista intertemporale, è determinante la data d'emanazione della decisione amministrativa litigiosa [in casu, il 31 luglio 2013]), materiale e personale, prevede, al suo art. 13 par. 3, che la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1. Nel caso di specie, RI 1 svolgeva la propria attività dipendente ("subordinata") in Svizzera, ragione per la quale, in ossequio all'art. 13 par. 3, R 883/04, tanto le prestazioni in natura quanto quelle in contanti andavano corrisposte conformemente al diritto svizzero dall'assicuratore contro gli infortuni competente in Svizzera (cfr. Circolare n. 19 del 10 marzo 2012 dell'OFSP concernente gli effetti dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sull'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, p. 6 e 7). Ora, come è già stato dimostrato in precedenza, secondo il diritto svizzero, il reddito risultante da un'attività lucrativa indipendente, esercitata parallelamente a un'attività dipendente, non può essere preso in considerazione per determinare il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità. Del resto, è utile segnalare che, nella DTF 136 V 182 consid. 6.3, il Tribunale federale ha stabilito che le disposizioni di coordinamento del Regolamento (CE) N. 1408/71 non impongono a uno Stato di prendere in considerazione i compensi realizzati sul territorio di un altro Stato membro, per stabilire il guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita per superstiti LAINF. Sempre secondo l'Alta Corte, non sussiste alcuna discriminazione se il guadagno assicurato viene calcolato soltanto in base ai redditi conseguiti in Svizzera. 2.5. In esito a tutte le considerazioni che precedono, deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale la CO 1 ha stabilito in fr. 30'000 il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità del 15% spettante a RI 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.